

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4598

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANCONI, SALVATO, ANDREOTTI,
VALENTINO, NAPOLI Roberto, SCOPELLITI, RUSSO SPENA,
GRECO, PETTINATO, RIPAMONTI e CORTIANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2000

—————

Concessione di amnistia e di indulto

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I ricorrenti provvedimenti di amnistia succedutisi negli ultimi decenni (una ventina dal 1950), hanno avuto lo scopo precipuo di alleggerire il carico di lavoro che si andava via via accumulando negli uffici giudiziari. L'ultimo provvedimento risale all'aprile del 1990, all'indomani dell'entrata in vigore del vigente codice di procedura penale.

Si disse allora - con eccesso di ottimismo - che l'entrata in vigore del nuovo codice, unita ad altri provvedimenti in cantiere (in particolare, la depenalizzazione dei reati minori), avrebbe restituito maggiore efficienza al sistema giudiziario, sicchè non sarebbero stati più necessari provvedimenti di - finta - clemenza per consentire al sistema stesso di funzionare.

Alla prova dei fatti quella previsione si è rivelata del tutto infondata.

Sia per difetti originari sia per successivi interventi che ne hanno appesantito i meccanismi, il modello processuale introdotto dal nuovo codice si è rivelato, nel suo concreto operare, inidoneo a fronteggiare la crescente massa di processi affidata alle cure di uffici giudiziari sempre a corto di risorse materiali e sempre più caricati di nuovi compiti (si pensi alla esplosione delle inchieste sulla corruzione politico-amministrativa).

Sotto questo profilo la situazione è arrivata al punto di rottura e rischia di degenerare in definitiva paralisi, anche a causa della riforma del «giudice unico» che, giusta in sé, richiede che la macchina giudiziaria, per potere concretamente operare, sia liberata dalle gigantesche dimensioni di un «arretrato», che il recente provvedimento di depenalizzazione

può alleggerire in misura ridotta e del tutto insufficiente.

Certo, un provvedimento di amnistia motivato con la necessità di svuotare gli armadi degli uffici giudiziari ha ben poco a che fare con la «clemenza» che ne costituisce, storicamente, la ragione originaria. Ma dichiararlo esplicitamente costituisce niente altro che un dovere di lealtà istituzionale.

D'altra parte, la rimessione della pena per i soli reati puniti con pena edittale massima di quattro anni, riguarda situazioni che non hanno nulla a che vedere con il problema della «sicurezza» (dall'amnistia sono esplicitamente esclusi - secondo tradizione - scippi e furti in abitazioni, anche quando la vittima ha subito un danno di lieve entità o è stata risarcita).

Sotto questo profilo è anche opportuno sottolineare che la proposta non incide sulla effettiva punizione dell'illecito finanziamento della politica (la specifica fattispecie di «illecito finanziamento dei partiti» non ha mai avuto, salvo casi sporadici, una effettiva incidenza sulla punizione dei reati detti di «Tangentopoli» e, d'altra parte, per i fatti commessi fino al 1993 è ormai prescritta).

La proposta ricalca, fondamentale, il provvedimento di amnistia del 1990, con una variante sul meccanismo processuale di applicazione della amnistia stessa (mediante decreto di archiviazione), che potrà avere un rilevante effetto deflattivo.

Alla proposta di amnistia si accompagna, come da consolidata tradizione, una proposta di indulto nella misura di due anni di reclusione per le pene detentive e di lire trenta milioni per le pene pecuniarie, con le consuete esclusioni.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

Art. 1.

(Amnistia)

1. È concessa amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;

c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 336, comma primo (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339, secondo comma, del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

2) 372 (falsa testimonianza), quando la testimonianza verte su un reato per il quale è concessa amnistia;

3) 588, comma secondo (riッサ), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

4) 614, comma quarto (violazione di domicilio), limitatamente all'ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;

5) 640, comma secondo (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante

prevista dall'articolo 61, numero 7, del codice penale;

d) per il reato di cui all'articolo 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7, del codice penale;

e) per i reati di cui all'articolo 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi, come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorre l'attenuante di cui all'articolo 5 della predetta legge;

f) per il reato di cui al comma terzo dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, quando concerne armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorità di pubblica sicurezza;

g) per il reato previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e successive modificazioni, commesso a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi, anche se il suddetto reato è aggravato dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal numero 1, e sempre che il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali gravi o la morte;

h) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito da ultimo dall'articolo 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma non si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;

i) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e all'acquisto e alla detenzione di quantitativi di detti prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente;

l) per i reati di cui al secondo capoverso dell'articolo 9 dell'Allegato C al regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1334, ed all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni, limitatamente all'evasione dell'imposta erariale sull'energia elettrica;

m) per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 80 dello stesso testo unico.

2. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

Art. 2.

(Esclusioni oggettive dall'amnistia)

1. L'amnistia non si applica:

a) ai reati commessi in occasione di calamità naturali approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per far fronte alla calamità, risarcirne i danni e portare sollievo alla popolazione ed all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;

b) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ed ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del libro secondo del codice penale, quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;

c) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

2) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);

3) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti nell'articolo 318;

4) 321 (pene per il corruttore), in relazione ai fatti previsti nell'articolo 318;

5) 353 e 354 (turbata libertà degli incanti e astensione dagli incanti), quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti,

6) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

7) 371 (falso giuramento della parte);

8) 378 (favoreggiamento personale), fuori delle ipotesi previste dal comma terzo e salvo che si tratti di fatto commesso in relazione a reati per i quali è concessa l'amnistia;

9) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste dal comma secondo;

10) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste dal comma primo. Tale esclusione non si applica ai minori di anni diciotto:

11) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);

12) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

13) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

14) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

15) 452 (delitti colposi contro la salute pubblica), comma primo, numero 3, e comma secondo;

16) 471 (uso abusivo di sigilli e strumenti veri), quando sia compiuto in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;

17) 478 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);

18) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

19) 501-*bis* (manovre speculative su merci);

20) 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal comma primo, numero 2, o dal comma secondo dell'articolo 583 del codice penale;

21) 595, comma terzo (diffamazione), quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ed è commessa con mezzi di diffusione radiofonica o televisiva;

22) 610 (violenza privata), nelle ipotesi di cui al comma secondo;

23) 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale);

24) 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali);

d) al delitto previsto dall'articolo 218 del codice penale militare di pace (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

e) ai reati previsti:

1) dall'articolo 20, comma primo, lettere *b*) e *c*), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non siano stati violati i vincoli di cui all'articolo 33, comma primo, della predetta legge n. 47 del 1985 o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel comma secondo del medesimo articolo;

2) dall'articolo 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, salvo che sia conseguita in sanatoria l'autorizzazione da parte delle competenti autorità;

3) dagli articoli 21, 22, 23, comma secondo, e 24-*bis* della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, salvo che il fatto consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, comma secondo, della stessa legge; dagli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dall'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 217,

4) dall'articolo 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile 1973, n. 171, recante interventi per la salvaguardia di Venezia), come sostituiti dall'articolo 1-*ter* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690;

5) dagli articoli 50, 51, 51-*bis*, 52, 53 e 54 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni;

6) dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136, recante biodegradabilità dei detersivi sintetici, e successive modificazioni;

7) dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

8) dall'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

9) dall'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, recante attuazione delle direttive 74/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491, 88/347/CEE e 90/41/5/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque»;

10) dagli articoli 3 e 10, commi sesto, ottavo, nono e decimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, salvo che il fatto, limitatamente alle ipotesi previste dai commi sesto e ottavo dello stesso articolo 10, debba ritenersi di lieve entità per la qualità e il numero limitato delle armi;

11) dagli articoli 10-*bis*, commi settimo e nono, quando si tratti di condotta dolosa, e 10-*quinqies*, comma primo, della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, e successive modificazioni;

12) dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, recante attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano);

13) dall'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell'esecuzione applica l'amnistia secondo le disposizioni della presente legge, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.

Art. 3.

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia)

1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7, del codice penale. Non si tiene conto di altre aggravanti;

d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale nonché delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 1, 4 e 6 dell'articolo 62 del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale, nel qual caso si tiene conto soltanto di queste ultime;

e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice pe-

nale militare di pace quando prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

2. Prima dell'esercizio dell'azione penale, il pubblico ministero può richiedere al giudice per le indagini preliminari di provvedere all'applicazione dell'amnistia nelle forme previste dall'articolo 409 del codice di procedura penale.

3. La richiesta del pubblico ministero, di cui al comma 2, è notificata alla persona sottoposta alle indagini, con l'avviso che entro trenta giorni dalla notificazione può prendere visione degli atti e chiedere di essere sentito dal giudice per le indagini preliminari, anche al fine di dichiarare che non intende fruire dell'amnistia.

Art. 4.

(Rinunciabilità all'amnistia)

1. L'amnistia non si applica qualora l'imputato faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire, prima che sia pronunciato il decreto di cui all'articolo 409 del codice di procedura penale ovvero sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia.

Art. 5.

(Termine di efficacia dell'amnistia)

1. L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 30 aprile 2000.

CAPO II

Art. 6.

(Indulto)

1. È concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire trenta milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

2. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

Art. 7.

(Indulto per le pene accessorie)

1. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.

Art. 8.

(Esclusioni oggettive dell'indulto)

1. L'indulto non si applica alle pene:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

2) 416-*bis* (associazione di tipo mafioso);

3) 422 (strage);

4) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);

5) 648-*bis* (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) per i delitti previsti dai seguenti articoli del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:

1) 73, commi 1, 2 e 3, concernenti le attività illecite, ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 80;

2) 74, concernente l'associazione per delinquere.

Art. 9.

(Revoca dell'indulto)

1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione dell'indulto medesimo, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

Art. 10.

(Termine di efficacia dell'indulto)

1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 30 aprile 2000.

CAPO III

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

